

Home > Lavoro > Altre agevolazioni >  
 Agevolazioni lavorative > **Il prolungamento  
 del congedo parentale per i genitori di figli  
 con grave disabilità**

## Il prolungamento del congedo parentale per i genitori di figli con grave disabilità

Call Center Numero Verde 800. 810. 810

Tweet



Condividi



Mi piace

Condividi

Piace a 11 persone. [Iscriviti](#) per  
 vedere cosa piace ai tuoi amici.

**Il prolungamento del congedo parentale per i genitori di minori in situazione di grave disabilità è previsto dall'art. 33 della legge 104/92 e dall'art. 33 del decreto legislativo 151/2001.**

29 gennaio 2018

Il **prolungamento del congedo parentale** è una astensione facoltativa dal lavoro, ulteriore rispetto al congedo parentale ordinario, di cui possono usufruire i **lavoratori dipendenti genitori, anche adottivi e affidatari, di figli minori di 12 anni di età in situazione di grave disabilità anche se non conviventi**. E' previsto dall'art. 33 della legge 104/92 e dall'art. 33 del decreto legislativo 151/2001. Spetta indifferentemente alla madre o al padre che, si possono alternare, nella utilizzazione del congedo.

L'articolo 8 del **decreto legislativo n. 80/2015, emanato in attuazione della legge n. 183/2014 (Jobs Act)** ed entrato in vigore il 25 giugno 2015, ha modificato l'articolo 33 del del Decreto Legislativo 151 del 2001, **ampliando la possibilità di usufruire del prolungamento del congedo fino al dodicesimo anno di età del bambino mentre, precedentemente, era possibile fino agli otto anni.**

Per i **casì di adozione, nazionale e internazionale, e di affidamento**, l'art. 10 del Decreto Legislativo n. 80/2015 in modifica dell'art. 36 del Decreto legislativo 151 /2001, dispone che, il prolungamento del congedo può essere fruito dai genitori adottivi e affidatari, qualunque sia l'età del minore, **entro dodici anni dall'ingresso del minore in famiglia** e, comunque **non oltre il raggiungimento della maggiore età**. Mentre precedentemente il limite era di otto anni dall'ingresso in famiglia.

Il **prolungamento** del congedo **non** può essere riconosciuto ai **genitori** titolari di un rapporto di **lavoro domestico o a domicilio**, ne ha però diritto il **genitore lavoratore dipendente anche se l'altro genitore è titolare di rapporto di lavoro a domicilio oppure domestico o è lavoratore autonomo o in condizione non lavorativa** (casalinga, disoccupato, pensionato).

### Requisiti


- riconoscimento dello stato di **grave handicap** del figlio;
- età del bambino: **entro il compimento del dodicesimo anno. In caso di adozione o affidamento entro 12 anni dall'ingresso** del minore in famiglia e non oltre il raggiungimento della maggiore età del minore;
- manca di ricovero a tempo pieno in istituto specializzato salvo il caso in cui la **presenza del genitore sia richiesta dai sanitari**.

### Durata e modalità di fruizione

Si ricorda che già l'art. 3 del Decreto Legislativo n. 119/2011 ha modificato l'art. 33 del Decreto Legislativo 151/2001, prevedendo che la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre hanno diritto al prolungamento del congedo parentale, fruibile in misura continuativa o frazionata, per un **periodo massimo, comprensivo dei periodi del "normale" congedo parentale, non superiore a tre anni**. Il prolungamento del congedo parentale può essere **utilizzato in maniera continuativa o frazionata, a giorni, a settimane o a mesi. I genitori si possono alternare nella fruizione sia del congedo parentale sia del prolungamento del congedo parentale**. La circolare del Dipartimento Funzione Pubblica n. 1/2012 (punto 2) segnala che, il Decreto Legislativo n. 119/2011 **ha inequivocabilmente risolto i problemi interpretativi** proposti dalla vecchia normativa. Infatti l'art. 33 della legge 104/92, prevedeva il prolungamento "fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa dal lavoro". Tale disposizione aveva dato adito a problemi interpretativi, poiché era sorto il dubbio che il compimento del terzo anno di età del bambino rappresentasse il limite per la fruizione del congedo.

### Pertanto i genitori possono

- utilizzare il prolungamento del congedo parentale **entro il dodicesimo anno di età del bambino**;
- usufruire di un **periodo di congedo di tre anni, per ogni figlio** con disabilità e, che questo periodo è il **massimo fruibile complessivamente** non solo dal **padre** e dalla **madre**, ma anche **fra congedo parentale e prolungamento** dello stesso;
- il prolungamento del congedo parentale decorre a partire dalla conclusione del periodo di normale congedo parentale teoricamente fruibile dal genitore richiedente, così come già previsto dalla circolare 32/2012 che richiama il messaggio inps 22578 del 17/9/2007.



**Alternatività dei benefici**

Le circolari Dipartimento Funzione Pubblica n. 13/2010, inps n. 155/2010 e INPDAP n. 1/2011 specificano che trattandosi di **istituti speciali** rispondenti alle **medesime finalità di assistenza** al disabile in situazione di gravità, la fruizione dei benefici dei **tre giorni di permesso mensili** (art.33 comma 3 L. 104/92), del **prolungamento del congedo parentale** e dei **permessi orari giornalieri** (art 33 comma 2 L. 104/92) **deve intendersi alternativa e non cumulativa nell'arco del mese**.

Pertanto, nel mese in cui uno o entrambi i genitori, anche alternativamente, abbiano beneficiato di uno o più giorni di permesso ai sensi dell'art. 33, comma 3, gli stessi non potranno usufruire per lo stesso figlio dei permessi orari giornalieri (art. 33 – comma 2 L.104/92) o del prolungamento del congedo parentale.

Allo stesso modo, nel mese in cui uno o entrambi i genitori abbiano fruito, anche alternativamente, del prolungamento del congedo parentale o dei permessi orari giornalieri (art. 33 – comma 2 L. 104/92), gli altri parenti o affini aventi diritto non potranno beneficiare per lo stesso soggetto in situazione di disabilità grave dei tre giorni di permesso mensili (art. 33 – comma 3 L. 104/92).

**Cumulabilità dei benefici**

Il **prolungamento del congedo parentale** e, in alternativa i permessi legge 104 (orari o a giorni), sono **compatibili** con la fruizione del normale **congedo parentale** e del **congedo per malattia del medesimo figlio** fruito dall'altro genitore (art. 42, comma 4, **D.lgs. 151/2001**).

Il **prolungamento del congedo parentale, i permessi orari giornalieri, i permessi mensili sono compatibili con la utilizzazione del congedo straordinario retribuito nell'arco del mese ma non negli stessi giorni**.

Il **Dipartimento della Funzione Pubblica, nella circolare 1 del 3 Febbraio 2012**, si esprime molto chiaramente sulla questione, laddove al punto 3 b si legge: **"i genitori possono fruire delle predette agevolazioni** (permessi di tre giorni mensili, permessi di due ore al giorno, prolungamento del congedo parentale) **anche in maniera cumulata con il congedo straordinario nell'arco dello stesso mese, mentre è precluso il cumulo dei benefici nello stesso giorno"**.

Ciò vale anche nel caso in cui la fruizione delle agevolazioni avvenga da parte di un **solo genitore**, che, pertanto, **nell'arco dello stesso mese può fruire del congedo straordinario e, alternativamente** (ma come ovvio, non negli stessi giorni) dei **riposi orari giornalieri** o dei **permessi di tre giorni mensili o del prolungamento del congedo parentale**. La circolare dipartimento Funzione Pubblica n. 1/2012 precisa, altresì, che **nel caso di fruizione cumulata nello stesso mese del congedo** (ovvero di **ferie, aspettative** od **altre** tipologie di permesso) **e dei citati permessi** di cui all'art. 33, comma 3, da parte del dipendente a tempo pieno **questi ultimi spettano sempre nella misura intera** stabilita dalla legge (3 giorni) e non è previsto un riproporzionamento.

**Si segnala, inoltre che l'art. 4 del decreto legislativo 119/2011 ha modificato l'art. 42, comma 2, del decreto legislativo n. 151/2001 eliminando la condizione che imponeva la fruizione dei permessi mensili di tre giorni "successivamente al compimento del terzo anno di età del bambino con handicap in situazione di gravità"**. Pertanto, anche **i genitori, o altri parenti o affini di minori di tre anni hanno diritto di usufruire dei tre giorni di permesso mensile a partire dal riconoscimento di handicap grave** (possibilità già introdotta dall'art. 24 della legge n. 183/2010).

**TABELLA RIASSUNTIVA ALTERNATIVITA' E CUMULABILITA' BENEFICI**

Figlio con grave disabilità non ricoverato	Agevolazione	Altre agevolazioni alternative e non cumulabili stesso mese	Altre agevolazioni alternative e non cumulabili stesso mese	Altri istituti compatibili fruibili stesso mese ma non stessi giorni
Fino a 3 anni	Prolungamento congedo parentale	Permessi orari giornalieri L. 104/92 (2 ore o 1 a seconda dell'orario)	3 giorni di permesso mensili L. 104/92	Congedo per malattia (fruito dall'altro genitore) e congedo straordinario retribuito
Tra i 3 e i 12 anni	Prolungamento congedo parentale	No	3 giorni di permesso mensili L. 104/92	Congedo per malattia (fruito dall'altro genitore) e congedo straordinario retribuito
Oltre i 12 anni	3 giorni di permesso mensili L. 104/92	No	No	Congedo per malattia (fruito dall'altro genitore) e congedo straordinario retribuito

**Prolungamento del congedo parentale in caso di ricovero del minore da assistere**

L'art. 3 del Decreto Legislativo 18 luglio 2011, n. 119 modificando l'art. 33 del d.lgs. n. 151 del 2001, prevede che il prolungamento del congedo è accordato **"a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati, salvo che in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del genitore"**.

**Relativamente al ricovero a tempo pieno, la circolare del Dipartimento Funzione Pubblica n. 1 del 3/2/2012, richiama le deroghe già esplicitate nella circolare del Dipartimento Funzione Pubblica 13 del 6/12/2010, ovvero:**

- interruzione del ricovero per necessità del disabile di recarsi fuori della struttura che lo ospita per **effettuare visite o terapie**;
- ricovero a tempo pieno di un disabile in **coma vigile** e/o in situazione terminale.

Si ricorda che, per **ricovero a tempo pieno** si intende quello, per le intere **ventiquattro ore**, presso strutture ospedaliere o simili, pubbliche o private, che assicurano assistenza sanitaria continuativa.

La ricorrenza delle situazioni eccezionali di cui sopra dovrà naturalmente risultare da idonea documentazione medica che l'amministrazione è tenuta a valutare.

**Aspetti retributivi e contributivi**

L'art. 34 – commi 1 e 2 del Decreto Legislativo 151 del 2001 e le circolari inps n. 133/2000 e INPDAP n. 34/2000 prevedono il diritto ad una

**indennità pari al 30% della retribuzione per tutto il periodo.** Nel caso in cui la contrattazione collettiva stabilisca norme di maggior favore valgono queste ultime.

In tale periodo non maturano né le ferie, né la tredicesima mensilità. I periodi di congedo parentale sono computati nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia. (co.5, dell'art.34 L. 151/2001 - l'INPDAP Circ.49 del 27.11.2000 - Dipartimento della Funzione Pubblica Circ. 14 del 16.11.2000).

L'accredito contributivo durante questi periodi è figurativo, nel pubblico e nel privato. La contribuzione figurativa accreditata è piena (100%) e tali contributi sono utili per il raggiungimento del diritto e della misura di qualsiasi tipo di pensione.

#### Part-time in alternativa al congedo parentale

Si segnala, inoltre che l'art. 8 – comma 7 del Decreto Legislativo n. 81/2015 su contratti e mansioni emanato in attuazione della legge n. 183/2014 (Jobs Act) prevede che il lavoratore può chiedere, per una sola volta, in luogo del congedo parentale od entro i limiti del congedo ancora spettante ai sensi del Capo V del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, purché con una riduzione d'orario non superiore al 50 per cento. Il datore di lavoro è tenuto ad effettuare la trasformazione entro quindici giorni dalla richiesta. Si ricorda che i congedi di cui al Capo V del decreto legislativo n. 151/2001 sono:

1. il congedo parentale previsto dall'art. 32 del Decreto Legislativo n. 151/2001 concesso per ogni bambino, nei suoi primi 12 anni di vita, a ciascun genitore;
2. **il prolungamento del congedo parentale previsto dall'art. 33 del Decreto Legislativo n. 151/2001 concesso ai genitori per l'assistenza del bambino con handicap grave** (art. 3 comma 3 della legge 104/1992) nei suoi primi dodici anni di vita.

#### Normativa di riferimento

- **Legge 5 febbraio 1992, n. 104:** "Legge - quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate";
- **Circolare Inps 17 luglio 2000, n. 133:** "Benefici a favore delle persone handicappate. Legge 8 marzo 2000, n. 53. Art. 33, commi 1, 2, 3 e 6 della legge n. 104/92";
- **Circolare Inpdap 10 luglio 2000, n. 34:** "Legge quadro n. 104 del 5/2/1992 per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate. La disciplina di cui agli artt. 1, 3, 4, 33 e le innovazioni introdotte dagli artt. 19 e 20 della Legge n. 53 del 8/3/2000";
- **Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151** - "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53";
- **Messaggio INPS - Direzione Centrale Prestazioni a sostegno del reddito, 17 settembre 2007, n. 22578:** "Chiarimenti in merito alla decorrenza del prolungamento del congedo parentale di minore con handicap ex art. 33 D. Lgs. 151/2001";
- **Legge 4 novembre 2010, n. 183:** "Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro";
- **Circolare INPS 3 dicembre 2010, n. 155:** "Legge n. 183 del 4 novembre 2010, art. 24. Modifiche alla disciplina in materia di permessi per l'assistenza a portatori di handicap in situazione di gravità";
- **Circolare Dipartimento Funzione Pubblica 6 dicembre 2010, n. 13** - "Modifiche alla disciplina in materia di permessi per l'assistenza alle persone con disabilità - banca dati informatica presso il Dipartimento della funzione pubblica - legge 4 novembre 2010, n. 183, art. 24";
- **Circolare INPDAP 14 febbraio 2011, n. 1** - "Legge 4 novembre 2010, n. 183, art. 24 - "Modifiche alla disciplina in materia di permessi per l'assistenza a portatori di handicap in situazione di gravità";
- **Decreto Legislativo 18 luglio 2011, n. 119** - "Attuazione dell'articolo 23 della legge 4 novembre 2010, n. 183, recante delega al Governo per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi";
- **Circolare Dipartimento Funzione Pubblica 3 febbraio 2012, n. 1** - "Modifiche alla disciplina in materia di permessi e congedi per l'assistenza alle persone con disabilità - d.lgs. 18 luglio 2011, n.119";
- **Circolare INPS 6 Marzo 2012, n. 32** - "Decreto legislativo n. 119 del 18 luglio 2011. "Attuazione dell'articolo 23 della legge 4 novembre 2010, n. 183, recante delega al Governo per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi". Modifica alla disciplina in materia di congedi e permessi per l'assistenza a disabili in situazione di gravità";
- **Legge 10 dicembre 2014, n. 183:** "Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro";
- **Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 80:** "Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, in attuazione dell'articolo 1, commi 8 e 9, della legge 10 dicembre 2014, n. 183";
- **Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81:** "Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183".

© Copyright SuperAibile Articolo liberamente riproducibile citando fonte e autore  
Immagine tratta da pixabay.com

di Alessandra Torregiani e Giorgia Di Cristofaro

- Agevolazioni lavoratore

#### Commenti

##### • BNVRCP81A06L418G

Salve, ma dato che è stata introdotta la possibilità di usufruire del congedo parentale su base oraria, è possibile fare lo stesso con i periodi che rientrano nel prolungamento del congedo o devono essere presi per forza a giornate intere Grazie